

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 228/RE DEL 11 NOVEMBRE 2021

Pratica n. 415/RE del 09.11.2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:non necessario	CUP:non necessario

OGGETTO:	Vertenza Saraga/ARSIAL+1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n. 3060/2019 conclusasi con sentenza n. 302 del 18/01/2021. Refusione importi in favore dell'erede della controparte delle spese e delle competenze dei vari gradi di giudizio. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione degli importi.
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☒ NO ☐

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Paola Giansanti)	RESPONSABILE P.O. (Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (avv. Maria Raffaella Bellantone)
Firmato: Paola Giansanti	Firmato digitalmente da: Annarita Aracri Data: 11/11/2021 14:16:49	Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFFAELLA Ruolo: 4.6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 11/11/2021 14:31:56
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	U	U.1.03.02.99.002	23.394,45				
2021	U	U.1.03.02.99.002	5.559,98				
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	
			SANDRA COSSA ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 12.11.2021 07:59:26 GMT+00:00			Firmato digitalmente da Fabio Genchi CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT	

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi
 CN = Fabio Genchi
 O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
 D = DIRETTORE GENERALE
 C = IT

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 228/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 11/11/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 228/RE DEL 11 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Vertenza Saraga/ARSIAL+1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n. 3060/2019 conclusasi con sentenza n. 302 del 18/01/2021. Refusione importi in favore dell'erede della controparte delle spese e delle competenze dei vari gradi di giudizio. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione degli importi.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO** delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarità dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;
- VISTA** la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA** la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE e 03 Novembre 2021, n. 32-RE, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7 e la variazione n. 8 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG ed il codice CUP non trattandosi di progetto di investimento pubblico;

PREMESSO che:

- il Sig. Mario Saraga, proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Roma, località Malborghetto, distinto al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 63, part. 25, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, sia Arsial che il Comune di Roma per ottenere l'accertamento del proprio diritto esclusivo di proprietà sulla strada che attraversa il predetto appezzamento;
- ARSIAL si costituiva in tale giudizio, iscritto al n. 82874/2003 RG, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed il riconoscimento in via riconvenzionale del proprio diritto di proprietà, o in subordine una servitù di passaggio, sulla strada medesima;
- con sentenza n. 14675/2009 il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile la domanda principale del Sig. Saraga accertando, tuttavia, che il Comune di Roma e l'Arsial non vantavano alcun diritto sulla strada che attraversa l'appezzamento di terreno di proprietà dell'attore;
- sia il Sig. Saraga che ARSIAL ed il Comune di Roma proponevano appello avverso la predetta sentenza, impugnazione iscritta al n. 5394/2010 presso la Corte d'Appello di Roma;
- con sentenza n. 4306/2015 la Corte d'Appello di Roma rigettava la domanda di Mario Saraga volta a far dichiarare che l'Arsial ed il Comune di Roma non vantavano alcun diritto sulla strada, condannandolo altresì al ristoro delle spese legali;

- il Sig. Saraga proponeva ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza, giudizio iscritto al R.G. n. 20512/2016;
- con sentenza n. 1650/2019 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la predetta sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4306/2015;
- con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il Sig. Saraga riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma chiedendo nuovamente di riconoscere l'assenza di ogni diritto dell'Arsial e del Comune di Roma sul tratto di strada interpoderale transitante all'interno del suo terreno con conseguente riconoscimento del proprio diritto di chiudere e distruggere tale strada;
- si costituivano il Comune di Roma Capitale ed anche Arsia, che conferiva incarico ai legali interni dell'Agenzia con determinazione n. 922 del 23/12/2019, in tale giudizio, iscritto al RG n. 3060/2019;

VISTA la sentenza 302 del 18/01/2021 della Corte di Appello di Roma, che definitivamente pronunciando, così provvedeva:

"(...) rigetta gli appelli proposti dall'A.R.S.I.A.L e da Roma Capitale;

in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Saraga Mario, accerta e dichiara che lo stesso è l'unico ed esclusivo proprietario del terreno in contestazione ed in particolare della strada che attraversa il podere indicato come 751 e censito al catasto terreni del Comune di Roma al fg. 63 part. 25, non sussistendo a carico di esso diritto alcuno di terzi in relazione alla strada asfaltata attualmente in essere che potrà, pertanto, essere chiusa o distrutta per essere riportata in pristino stato di stradello in terra o come meglio riterrà il legittimo proprietario di essa;

condanna gli appellanti A.R.S.I.A.L e Roma Capitale alla refusione, in solido tra loro in favore di Saraga Mario delle spese e competenze dei vari gradi di giudizio che liquida nei seguenti termini:

quanto al giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in complessivi € 7.254,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

quanto al giudizio di appello in complessivi € 9.515,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.250,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

quanto al giudizio di riassunzione in complessivi € 9.515,00 oltre spese generali ed accessori di legge oltre € 777,00 per rimborso spese (...)";

CONSIDERATO che la vertenza in argomento deve ritenersi conclusa in quanto il provvedimento non è suscettibile di ulteriore gravame e, pertanto, potrebbe essere messa in esecuzione nei confronti di Arsial;

ATTESO che l'Agenzia è tenuta, in virtù del vincolo di solidarietà stabilito dalla suddetta sentenza con Roma Capitale, a rifondere al sig. Saraga metà dell'importo stabilito nel citato provvedimento e, pertanto, l'importo complessivo, comprensivo delle spese generali, degli accessori di legge e rimborso spese liquidate, è pari ad € 46.788,89, ed è così ripartito:

- complessivi € 10.584,45 per il primo grado;
- complessivi € 13.883,53 per il secondo grado;
- complessivi € 7.660,38 per il Giudizio di Cassazione;

-complessivi € 14.660,53 per il giudizio in riassunzione;

PRESO ATTO che Arsial, dunque, procederà all'impegno e alla liquidazione in favore della controparte dell'importo pari ad € 23.394,45;

PREMESSO, altresì, che, all'epoca, e nelle more dell'attivazione del giudizio in Cassazione, la proponente Struttura si attivava nei confronti del sig. Saraga, per il recupero delle spese di lite di cui alla sentenza n. 4306/2015 della Corte di Appello di Roma e che tale iter legale si concludeva con un accordo tra le parti avente ad oggetto un piano di rateizzazione dell'importo dovuto dal predetto sig. Saraga accordato con prot n. 2728 del 03/05/2018;

CONSIDERATO che il piano in argomento prevedeva il pagamento di una prima rata pari ad € 2.000,00 da pagarsi entro il 15/05/2018 ed cinque successive rate per € 600,00, da pagarsi entro il 15 di ogni mese successivo, ed infine un'ultima rata pari ad € 559,98, da pagarsi entro il 15/01/2018, per complessivi € 5.559,98;

PRESO ATTO che il sig. Saraga pagava regolarmente le sei rate suddette e che i predetti importi venivano tutti accertati ed incassati con pedissequi provvedimenti amministrativi a cura della proponente Struttura;

CONSIDERATO che, in ragione della sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione, le statuizioni di cui alla sentenza n. 4306/2015 venivano riformate e, pertanto, anche quelle relative all'obbligo del sig. Saraga di refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia per il sopracitato importo pari ad € 5.559,98;

RILEVATO che, è necessario e doveroso provvedere anche alla restituzione di quanto versato dal sig. Saraga all' Agenzia in osservanza della sentenza n.4306/2015 della Corte di Appello;

VISTA la nota prot. n. 4718 del 17/06/2021 con la quale la proponente Struttura comunicava al Legale del sig. Saraga ed ai Legali degli uffici dell'Avvocatura Capitolina, l'intenzione di rifondere quanto dovuto;

VISTA la comunicazione prot. n. 1073 del 24/09/2021, con la quale il Legale del sig. Saraga trasmetteva alla proponente struttura comunicazione formale del decesso *ab intestato* del sig. Saraga stesso occorso in data 14/01/2021, producendo i seguenti atti attestanti la morte del sig. Saraga:

-estratto per riassunto del registro degli atti di morte dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma Capitale;

-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso di successione del Municipio IX di Roma Capitale del 22/09/2021 della figlia del *de cuius*, sig.ra Antonella Saraga nella qualità di unica erede del sig. Saraga;

VISTA la comunicazione prot. n. 1565/2021 con la quale il Legale della famiglia Saraga, su formale richiesta di chiarimenti da parte dell'Area Legale, a conforto di quanto sopra riportato circa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 22/09/2021, trasmetteva alla proponente Struttura estratto per riassunto del registro degli atti di morte dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma Capitale concernente il decesso della sig.ra Ida Capparoni occorsa in data 06/05/2021 moglie e coerede del sig. Saraga;

ATTESO che, con la richiamata variazione di bilancio n. 8/2021, adottata Deliberazione del CdA del 03 Novembre 2021, n. 32-RE, l'Area Contabilità e Bilancio, dopo molte richieste formali da parte della proponente Area, provvedeva a svincolare la somma pari ad € 23.394,45 dal "Fondo passività Potenziali- Fondo Contenzioso"

allocandola sul capitolo di bilancio di competenza dell'Avvocatura rendendo così il predetto importo liquidabile in favore della famiglia Saraga;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, in osservanza di quanto statuito con la sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione, di dover impegnare e contestualmente liquidare sul capitolo U.1.03.02.99.002. (altre spese legali) CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2021:

-l'importo di € 23.394,45 a titolo di refusione di metà delle spese di soccombenza in esito alla vertenza Arsial c/Saraga innanzi alla Corte di Appello di Roma, RG n. 3060/2019, che ha statuito, tra l'altro, il vincolo di solidarietà tra Arsial ed il Comune di Roma Capitale;

-l'importo di € 5.559,98, importo all'epoca del giudizio di appello versato dal sig. Saraga in osservanza della sentenza n. 4306/2015 della Corte di Appello, ora riformata dalla sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione;

per complessivi € 28.954,43 in favore della sig.ra Antonella Saraga nata a Castelnuovo di Porto (RM) il 16/07/1954 residente a Roma Via Calcutta 47 00144 CF SRGNNL54L56C237A (IBAN IT 86 Z 03069 03201 100000113748), nella qualità di unica erede sig. Mario Saraga;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE, in osservanza di quanto statuito con la sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione, la refusione di metà delle spese di soccombenza, in esito alla vertenza Arsial c/Saraga innanzi alla Corte di Appello di Roma, RG n. 3060/2019, che ha statuito, tra l'altro, il vincolo di solidarietà tra Arsial ed il Comune di Roma Capitale, in favore dell'erede del deceduto sig. Mario Saraga, con contestuale refusione dell'importo pari ad € 5.559,98, importo all'epoca del giudizio di appello versato dal de cuius in osservanza della sentenza n. 4306/2015 della Corte di Appello ora riformata dalla sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione;

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE sul capitolo U.1.03.02.99.002 (altre spese legali) CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2021:

- l'importo di € 23.394,45 a titolo di refusione di metà delle spese di soccombenza in esito alla vertenza Arsial c/Saraga innanzi alla Corte di Appello di Roma, RG n. 3060/2019, che ha statuito, tra l'altro, il vincolo di solidarietà tra Arsial ed il Comune di Roma Capitale;
- l'importo di € 5.559,98 all'epoca del giudizio di appello versato dal sig. Saraga in osservanza della sentenza n. 4306/201 ora riformata dalla sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione;

per complessivi € 28.954,43 in favore della sig.ra Antonella Saraga, unica erede del sig. Saraga Mario, nata a

, nella qualità di unica erede sig. Mario Saraga, a saldo di quanto dovuto da ARSIAL, in virtù del vincolo di solidarietà con il Comune di Roma Capitale statuito dalla succitata sentenza n. 302/2021 della Corte di Appello di Roma in riassunzione;

DI DARE ATTO che la liquidazione del suddetto importo riveste carattere di urgenza, trattandosi di refusione di spese di lite, stabilite giudizialmente;

DI DEMANDARE al Dirigente ad interim dell'Area Contabilità e Bilancio l'adozione di tutti gli atti successivi finalizzati alla liquidazione dell'importo.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				X			X

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2021

Delibera nr. 10000415 - Anno 2021 - del 11/11/2021

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRAT.415RE-Vertenza Saraga/ARSIAL+1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n. 3060/2019 conclusasi con sentenza n. 302 del 18/01/2021. Refusione Importi in favore dell'erede della controparte delle spese e delle competenze dei vari gradi di giudizio. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione degli importi.

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.002.		AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Capitolo	1.03.02.99.002		Altre spese legali					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
1.638	11/11/2021	SARAGA MARIO	PRAT.415RE-Vertenza Saraga/ARSIAL+1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n. 3060/2019 conclusasi con sentenza n. 302 del 18/01/2021. Refusione importi in favore dell'erede della controparte delle spese e delle competenze dei vari gradi di giudizio. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione degli importi.	5.559,98	5.559,98	0,00	0,00	5.559,98
CRAM	DG.002.		AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	AAC.E		Fondo contenzioso					
1.637	11/11/2021	SARAGA MARIO	PRAT.415RE-Vertenza Saraga/ARSIAL+1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n. 3060/2019 conclusasi con sentenza n. 302 del 18/01/2021. Refusione importi in favore dell'erede della controparte delle spese e delle competenze dei vari gradi di giudizio. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione degli importi.	23.394,45	23.394,45	0,00	0,00	23.394,45
Totali Delibera nr. 10000415 del				28.954,43	28.954,43	0,00	0,00	28.954,43